FERNANDO FILOGRANA
VESCOVO DI NARDÒ–GALLIPOLI

DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO DAL GOVERNO E DALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

In data 7 maggio 2020 il Governo e la Conferenza Episcopale Italiana hanno siglato un Protocollo sanitario, contente «misure di sicurezza» per la «graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche alla presenza del popolo». In merito alle suddette disposizioni, con il presente

DECRETO
si stabilisce quanto segue:

ATTIVITÀ RINVIATE O NON CONSENTITE

1. Sono escluse dalla "ripresa" tutte le attività parrocchiali diverse da quelle indicate nel presente decreto, ovvero le iniziative che comportino la presenza fisica dei fedeli nel luogo di culto o in sue pertinenze o siano potenzialmente fonte di assembramento come catechesi, campi scuola, pellegrinaggi, processioni, gite parrocchiali, grest, incontri di associazioni o movimenti, manifestazioni di vario genere dove sia previsto o prevedibile il concorso di molti fedeli. Per le attività in questione, indicate a titolo meramente esemplificativo, saranno date opportune disposizioni a suo tempo.

2. Sono esclusi i festeggiamenti legati alla pietà popolare o alla memoria liturgica dei patroni.

3. Sono rimandate le celebrazioni per la Prima Comunione e il sacramento della Confermazione. Le suddette celebrazioni saranno riprogrammate secondo gli andamenti e le evoluzioni dei prossimi mesi. I parroci, da parte loro, valutino fin da ora l'opportunità di rinviarle tutte al prossimo anno pastorale.

4. Non è consentita la presenza del coro durante le celebrazioni (cfr. Protocollo, n.3.2). Pertanto, sono escluse le convocazioni e le prove finalizzate a questo servizio. La celebrazione sia animata con canti liturgici conosciuti ed evitando l'uso di sussidi o foglietti (cfr. Protocollo, n. 3.6).

5. A norma del n. 3.7 del Protocollo «le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori collocati all'ingresso o in altro luogo ritenuto idoneo».

6. A norma del n. 3.3 del Protocollo resta omesso lo scambio di pace. Le acquasantiere restino svuotate così come da precedenti disposizioni. Sono vietati i cortei in occasione delle celebrazioni esequiali. Fino a diversa comunicazione non è consentita la benedizione delle case.

ATTIVITÀ CONSENTITE

7. É consentita la celebrazione eucaristica sia feriale che domenicale con il popolo e un numero di ministri sufficiente a garantire l'oggettiva dignità del rito (celebrante, concelebrante o diacono, accolito, lettore, organista). Presbiteri e ministri durante la celebrazione sono tenuti a rispettare le distanze di sicurezza con il popolo e tra di loro.

8. Nei giorni feriali è consentita una sola celebrazione eucaristica. Nelle domeniche sono consentite due celebrazioni. Premessa la comunicazione all'Ordinario e solo per le domeniche si consente la terza celebrazione.

9. È consentita la celebrazione di Battesimi e Matrimoni, rispettando le norme sul distanziamento dei fedeli, l'uso dei dispositivi di sicurezza, la capienza dell'aula liturgica e ogni altra disposizione formulata per la celebrazione eucaristica (cfr. Protocollo m. 3.8).

10. Per Battesimo e Unzione degli infermi il celebrante abbia cura di indossare guanti monouso e mascherina (cfr. Nota n. 1, Protocollo n. 3.8). Per il sacramento della Riconciliazione celebrante e penitente indossino la mascherina, osservando la distanza di sicurezza in luogo ampio e areato (cfr. Protocollo n. 3.9).

11. È consentita la trasmissione delle celebrazioni in streaming, in modo da favorire la partecipazione alla vita liturgica di fedeli anziani o malati o comunque impossibilitati a presenziare fisicamente ai riti, anche in ragione di particolari situazioni di stress psichico legate al timore del contagio. I suddetti fedeli si considerino dispensanti dal precetto festivo (cfr. Protocollo n. 5.2).

12. Si incoraggi la partecipazione di fedeli malati o anziani alle diverse iniziative attualmente offerte dai mezzi di comunicazione quali la diretta tv per celebrazioni eucaristiche, gli incontri di preghiera o le rubriche di approfondimento della Parola.

13. È consentito il Rito della Comunione fuori dalla Messa ai fedeli che ne facciano richiesta, usando le medesime cautele previste per la celebrazione eucaristica.

14. È consentito l'uso di piattaforme on line per la catechesi e la preparazione dei fedeli alla ricezione dei sacramenti.

15. È consentita la celebrazione della messa esequiale (cfr. Protocollo, n. 3.8). Il limite di 15 persone, fissato dal DPCM del 26 aprile u.s. art. 1, lett. i), è da ritenersi superato. Le esequie si celebrino preferibilmente in mattinata, curando che lo stazionamento del feretro in chiesa avvenga poco prima della celebrazione (massimo mezz'ora).

LUOGHI E CONDIZIONI PER LA CELEBRAZIONE

16. Essendo la chiesa parrocchiale il punto di riferimento di una comunità sul territorio, le celebrazioni eucaristiche potranno avvenire solo in questa, fatta eccezione per i santuari e gli oratori dei monasteri sui iuris o delle case religiose ordinariamente aperti alla partecipazione dei fedeli. Le rettorie e le chiese delle confraternite restino aperte unicamente per favorire la preghiera personale, ferme restando le quotidiane esigenze di igienizzazione degli ambienti.

17. Condizione irrinunciabile per la celebrazione nei luoghi di culto sopra indicati è l'osservanza scrupolosa delle norme fissate dal Protocollo sanitario. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di volontari deputati al servizio d'ordine, capienza estremamente limitata del luogo, motivi di sicurezza o di mantenimento dell'ordine, assenza di protezioni o mancanza di spazi all'aperto, la celebrazione con il concorso del popolo è da ritenersi esclusa. Resta consentita la celebrazione in streaming (cfr. Protocollo n. 5.3).

18. Per le celebrazioni all'aperto si tenga in dovuta considerazione la normativa e le disposizioni comunali sui limiti d'orario, le emissioni sonore e il rispetto della quiete pubblica. Lo spazio aperto dovrà garantire la dignità della celebrazione e il rispetto delle norme per il distanziamento dei fedeli.

19. Nei luoghi di culto dove sia possibile celebrare in tutta sicurezza si esponga all'esterno avviso ben visibile contenente le seguenti informazioni e indicazioni:

a. la capienza del luogo di culto calcolata con riferimento alla distanza sanitaria di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente (cfr. Protocollo n. 1.2). Per favorire le operazioni di distanziamento è consigliabile l'uso di segnaposto;
b. il divieto di ingresso per coloro che abbiano sintomi influenzali o febbre o siano stati in contatto con persone affette da SARS CoV-2 nei giorni precedenti alla celebrazione (cfr. Protocollo n. 4.2);
d. l'uso dell'igienizzante nonché dei dispositivi di sicurezza prima di accedere al luogo di culto (cfr. Protocollo n. 4.2);
e. gli orari delle celebrazioni di tutti i luoghi di culto autorizzati nella città;
f. il richiamo alla responsabilità personale, sia giuridica che morale, per l'omissione delle cautele previste.

20. Si richieda la collaborazione di volontari per gestire l'accoglienza dei fedeli, soprattutto con riferimento alle celebrazioni domenicali. I volontari siano resi riconoscibili mediante qualche segno distintivo.

21. Entrate ed uscite siano ben riconoscibili e soprattutto agevolate in modo tale da escludere contatti dei fedeli con le superfici delle porte e le maniglie (cfr. Protocollo n. 1.4). Non sia consentito l'ingresso in chiesa una volta raggiunta la capienza prevista. Si assicurino ingressi e spazi in grado di consentire la partecipazione delle persone diversamente abili (cfr. Protocollo n. 1.8).

22. L'uscita dei fedeli dal luogo di culto avvenga in modo composto ed ordinato, evitando la sosta in assembramento nell'aula liturgica, sul sagrato della chiesa, nella sagrestia o negli ambienti annessi.

23. Il celebrante e i ministri curino l'igienizzazione delle mani prima di iniziare la celebrazione. Accoliti e ministranti indossino guanti e mascherine. Dall'Offertorio fino alla Comunione patene e calici restino coperti.

24. Per la Comunione ai fedeli il celebrante, dopo un ulteriore igienizzazione delle mani, indossi guanti monouso e mascherina (cfr. Protocollo n. 3.4). Nel porgere la Comunione si eviti il contatto con le mani dei fedeli. Le medesime disposizioni siano osservate per la Comunione ai fedeli da parte di altro ministro (diaconi, accoliti e ministri straordinari). I concelebranti si comunichino al calice per intinzione. I fedeli accostandosi alla Comunione rispettino la distanza sanitaria (cfr. Protocollo n. 3.5).

IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI

25. Il Protocollo al n. 2.1 richiede l'igienizzazione degli ambienti (aula liturgica e sagrestia) dopo ogni celebrazione e la disinfettazione di ampolline, vasi sacri e microfoni. L'igienizzazione dovrà avvenire mediante pulizia delle superfici (sedie, banchi, mobilio, inginocchiatoio, mensole, etc.) con idonei detergenti ad azione antisettica. Si usino panni in microfibra o monouso e comunque adatti alla pulizia dei suddetti materiali.

26. Per superfici in pietra, lignee, metalliche o in tessuto aventi pregio culturale, storico o artistico, si osservino le disposizioni emanate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto. Si ricorda, altresì, che, ai sensi della richiamata normativa, «non è consentito effettuare interventi di sanificazione su beni culturali senza prima aver acquisito il parere della Soprintendenza» (Vademecum n. 5) e che tale intervento «può essere eseguito solo da ditte qualificate nella conservazione e nel restauro» (Vademecum n. 6). Eventuali richieste in tal senso, come da nota prot. 057/2020/04 dell'Ufficio diocesano per i Beni culturali, sono possibili solo tramite l'Ordinario diocesano (cfr. art 5 dell'Intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana).

27. L'areazione dell'aula liturgica sia frequente. Si informino eventuali volontari impiegati nell'igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili sulle norme da osservare per questo genere di attività.

Le presenti disposizioni entreranno in vigore il 18 maggio 2020. Fino ad allora si osservino le norme del DPCM del 26 aprile u.s. Si affida quanto disposto alla saggezza dei parroci, cui spetta il dovere di informare adeguatamente i fedeli.

Confidando nell'intercessione della Beata Vergine Maria, assicuro per tutti il mio sincero ricordo nella preghiera.

Nardò, 13 maggio 2020
D.V. n. 6/20

sac. Massimo CALA
cancelliere

FERNANDUS FILOGRANA EPISCOPUS NERITONENSIS GALLIPOLITANUS
OMNIA IN BONUM

✠ Fernando FILOGRANA
Vescovo